

D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846

**NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE  
TRENTINO-ALTO ADIGE IN MATERIA DI PROPORZIONALE NEGLI UFFICI  
STATALI SITI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO E DI CONOSCENZA DELLE DUE  
LINGUE NEL PUBBLICO IMPIEGO**

G.U. 26 novembre 1977, n. 323

B.U. 13 maggio 1980, n. 25, suppl. ord. n. 2)

**Art. 1.** - Il superamento dell'esame di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è valido ai fini della concessione dell'indennità di cui alla legge 23 ottobre 1961, n. 1165, al personale che non ne sia in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'indennità decorre dal giorno del superamento dell'esame per il personale già in servizio e da quello di assunzione in servizio per il personale di nuova nomina).

Gli artt. 2 (escluso l'ultimo comma), 4 e 6 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 807 (esclusi l'ultimo comma dell'art. 15 e gli artt. 16, 17 e 19), sono abrogati.

**Art. 2.** - Il superamento dell'esame della conoscenza delle lingue italiana e tedesca svoltosi in base alla normativa in vigore ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione in provincia di Bolzano, conserva efficacia al fine del disposto dell'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, nel caso di passaggio di personale da una all'altra amministrazione dello Stato, da queste ad un ente pubblico o viceversa, o ad altro ente pubblico, qualora il passaggio non comporti interruzione nel rapporto di impiego pubblico, né l'inquadramento in una carriera superiore a quella per la quale il personale interessato ha superato il citato esame della conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

**Art. 3.** - Al personale indicato al primo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, nonché all'analogo personale delle scuole materne e delle scuole e dei corsi di addestramento e formazione professionale dipendente dalla Provincia di Bolzano, non è richiesta la conoscenza della seconda lingua qualora svolga attività nelle scuole la cui lingua d'insegnamento è quella del gruppo linguistico di appartenenza del personale stesso.

**Art. 4.** - Al concorso per l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti portalettere di cui all'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, nonché al concorso per fattorini di cui all'art. 2 della citata legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

**Art. 5.** - I sostituti portalettere già iscritti nel relativo elenco provinciale di Bolzano alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, se residenti in provincia di Bolzano alla data del 20 gennaio 1972, continueranno a prestare servizio nella provincia ai sensi dell'art. 9, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752.

Il personale di cui al comma precedente, non residente in provincia di Bolzano alla data del 20 gennaio 1972, è trasferito nell'elenco dei sostituti portalettere di altra provincia indicata dagli interessati mantenendo l'anzianità di iscrizione nell'elenco.

Il personale di cui al primo comma, qualora abbia i prescritti requisiti, è ammesso al concorso previsto dalla legge 9 gennaio 1973, n. 3, art. 2, bandito secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

**Art. 6.** - Al personale degli uffici giudiziari di cui alla tabella contrassegnata con il n. 1 allegata al presente decreto, si estendono le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

**Art. 9. - (Norma transitoria)** Gli esami per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca previsti da leggi regionali o provinciali e dai regolamenti organici del personale in vigore per gli enti locali della provincia di Bolzano ai fini delle assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi presso i rispettivi enti, superati anteriormente alla data della prima sessione d'esame di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, hanno validità per i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto.